



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PAGANINI	FRANCESCO	Presidente e Relatore
☐	ARCIERI	DONATO	Giudice
☐	BORSANI	LUISA CARLA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3175/2018
depositato il 09/07/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 7102/2017 Sez:6 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VIA CIRO IL GRANDE 21 00144 ROMA

difeso da:
MOGAVERO MIRELLA
E DEL GATTO ANTONIO
VIA SAVARE' 1 20100 MILANO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2013/003/SC/000001581/0/001 REGISTRO

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 3175/2018

UDIENZA DEL

07/10/2019 ore 15:00

N°

4111/2019

PRONUNCIATA IL:

07/10/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/10/2019

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARI
Salvatore CAVALERI

Motivi della decisione

L'agenzia delle entrate di Milano ha proposto rituale impugnazione avverso la sentenza della CTP di Milano nr. 7102/2017 che aveva accolto il ricorso dell'INPS e dichiarata non dovuta l'imposta di registro afferente una sentenza di condanna a carico dell'autore di fatto illecito che aveva determinato un'assenza per malattia nei confronti di una lavoratrice, cui l'INPS aveva erogato le sue prestazioni economiche previdenziali.

L'INPS aveva gito in surroga (legale) nei confronti del responsabile del danno, ottenendone la condanna.

Ora l'agenzia delle entrate aveva assoggettato a tassazione la sentenza ritenendo che l'ipotesi dedotta in giudizio non rientrasse nell'esenzione di cui all'art. 10 L. 553/1973.

Al contrario la CTP di Milano, con sentenza alquanto precisa e con enunciazione di principi del tutto condivisibili anche nella presente sede, in conformità ad un indirizzo ermeneutico estensivo della disposizione esentiva d'imposta in esame già elaborato dalla giurisprudenza delle CT, ha ritenuto l'imposta richiesta dall'Ufficio come non dovuta.

Occorre tenere presente la funzione sociale dell'INPS e la natura legale di surroga cui l'Ente ha diritto, azione che concorre al perseguimento di tale funzione sociale, per cui l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 10 l. cit. non può che essere interpretata nel caso di dubbio a favore di una sua esclusione.

A tale conclusione già era pervenuta la CT Centrale, che con sentenza Sez. 27, Dec. n. 03975 del 10/06/1992 aveva affermato:

"L'agevolazione prevista dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (esenzione delle imposte di bollo, di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura) per gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, per gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro, nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, si applica anche alla iscrizione ipotecaria



effettuata dall'INPS sulla base di decreti ingiuntivi ottenuti per ottenere il pagamento di somme dovute all'Istituto predetto a titolo di contributi, oneri e relative penalità.*"

Una volta ammessa l'esenzione a favore dell'INPS che agisca in ragione di surroga legale nell'ambito di un procedimento a cognizione sommaria, non vi è ragione né sostanziale né processuale per escluderla anche all'esito di un giudizio a cognizione ordinaria. La sentenza della CTP deve essere integralmente confermata.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza.

Dette spese vengono liquidate in favore di parte appellata in € 1.500,00 oltre accessori.

PQM

Conferma l'impugnata sentenza; condanna parte appellante a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Milano, 7.10.19

Il Presidente est.

Francesco Paganini

